



N° 88

## COMUNE DI LATIANO

**Oggetto: DIVIETO DISTRIBUZIONE VOLANTINI, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO**

### IL DIRIGENTE

**PRESO ATTO** del fenomeno diffuso della promozione pubblicitaria inerente sia le attività economiche che gli organismi "onlus" per mezzo del sistema del volantinaggio "porta a porta";

**CHE**, tali forme di pubblicità sono spesso causa di un abnorme deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell'imbrattamento del suolo pubblico, dell'occlusione delle caditoie;

**PRESO ATTO** altresì che, il perdurare del fenomeno riverbera conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano, per la pubblica e privata incolumità, per l'igiene pubblica, nonché un ulteriore aggravio di costi di gestione per l'amministrazione;

**RITENUTO** opportuno e necessario intervenire, in modo rigoroso per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

**RITENUTO** dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, opuscoli, volantini e manifesti lungo le strade di tutto il territorio comunale;

**VISTO** l'art. 107, del T.U.E.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr.;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif. e integr.;

**VISTA** la Legge 24.11.1989, n. 681 e succ. modif. e integr.

### ORDINA

1. **E' fatto divieto** a tutte le attività economiche e non, di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico, antistanti le abitazioni, condomini o attività;
2. **E' fatto divieto** di conferire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. **E' fatto divieto** di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in movimento;
4. **Non è vietata**, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali.

5. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.L. ed al Settore Tributi del Comune di Latiano, la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini, oltre le generalità dei soggetti impegnati nell'attività di volantinaggio;

6. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

7. La distribuzione dei volantini potrà essere effettuata solo nei giorni del lunedì, del mercoledì e del venerdì.

#### AVVERTE

che i trasgressori della presente ordinanza, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ex art. 7 bis T.U.EE.LL. 267/2000.

Latiano 13-6-2012



IL COMANDANTE  
Dott. Domenico Pignataro